

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Circolare n. 32/2005 sull'estinzione del diritto dei terzi alla consultazione degli atti degli uffici d'esecuzione (art. 8a cpv. 4 LEF)

1. Premesse

1.1 L'art. 8a LEF stabilisce il diritto dei terzi alla consultazione dei verbali e dei registri degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti. Questa norma, al capoverso 4, recita: *Per i terzi, il diritto di consultazione si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento. Successivamente, estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso di loro.*

1.2 Con sentenza del 12 gennaio 2005 (inc. 15.2004.186), questa Camera ha precisato che sono da considerare chiuse ai sensi dell'art. 8a cpv. 4 LEF non solo le esecuzioni sfociate in una realizzazione che ha permesso il pagamento integrale o parziale del credito (da indicare nel registro delle esecuzioni con le iniziali "RP" o "RS": cfr. art. 10 del Regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimenti e sulla contabilità), ma anche quelle estinte in seguito a pagamento del debitore all'Ufficio ("P") oppure per altro motivo ("E"), segnatamente a causa della cancellazione dal Registro di commercio della società procedente (cfr. sentenza citata, pag. 4 in fondo).

Sono parificati alla chiusura di un procedimento i casi di perenzione dell'esecuzione. Al proposito, in una sentenza del 2 febbraio 2005 (inc. 15.2005.3, cons. 4), è stato deciso che il termine quinquennale d'estinzione del diritto d'informazione decorre anche dalla scadenza dei termini di perenzione previsti agli art. 88 cpv. 2, 116 cpv. 1 e 154 LEF, indicando la procedura che l'ufficio deve seguire per stabilire se e quando il termine di perenzione deve ritenersi scaduto.

1.3 Casi particolari

L'art. 8a cpv. 4 LEF non è applicabile al diritto di consultazione degli attestati di carenza di beni poiché vi deroga la norma speciale dell'art. 149a LEF secondo il quale, salvo pagamento, l'attestato dev'essere comunicato fino alla sua prescrizione ventennale (sentenza CEF 2 febbraio 2005 [inc. 15.2005.3], cons. 5).

Nelle esecuzioni promosse prima della concessione della moratoria concordataria, il termine quinquennale di cui all'art. 8a cpv. 4 LEF comincia a decorrere dall'omologazione del concordato (sentenza CEF 21 febbraio 2005 [inc. 15.2005.4]).

1.4 Mantiene piena validità la Circolare CEF 29/2004 del 3 novembre 2004 sulla registrazione informatica dei pagamenti a saldo di un'esecuzione in base alla quale se il debito è stato pagato, senza che sia stata fatta una corrispettiva dichiarazione di ritiro dell'esecuzione, la stessa resta oggetto di consultazione da parte di terzi per ulteriori cinque anni, in conformità alla regola dell'art. 8a cpv. 4 LEF.

1.5 Salvo nell'ipotesi in cui l'esecuzione giunge a una realizzazione o a un pagamento da parte dell'escusso (ipotesi a cui si riferisce la predetta Circolare), il sistema di gestione elettronica dei registri degli uffici di esecuzione del Canton Ticino (applicazione informatica "OP") non è programmato in modo da ottenere automaticamente estratti che non menzionano le esecuzioni che non devono essere comunicate in virtù dell'art. 8a cpv. 4 LEF. Inoltre, il programma "OP", in quanto concepito prima della revisione dell'art. 8a LEF (entrata in vigore il 1° gennaio 1997), escludeva, fino a qualche tempo fa, dagli estratti generati automaticamente le esecuzioni senza opposizione quando il precetto esecutivo era stato notificato più di un anno e un mese prima, mentre la scadenza del termine annuale per chiedere la prosecuzione dell'esecuzione non è motivo di limitazione del diritto all'informazione (cfr. FF 1991 III 25 ad n. 201.14; sentenze CEF 25 febbraio 2003 [15.2003.32] e 21 maggio 2001 [15.2001.14]).

1.6 Scopo della circolare è quello di garantire una corretta e uniforme applicazione dell'art. 8a cpv. 4 LEF da parte di tutti gli uffici, adattando di conseguenza il programma informatico "OP", tenuto conto della delicatezza della problematica.

Poiché non dà adito a problemi particolari, non viene invece disciplinata la prescrizione del diritto all'informazione nei confronti degli uffici dei fallimenti.

2. Istruzioni

- 2.1** Gli uffici esecuzione e fallimenti non possono dar notizia a terzi – tranne ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso le stesse – in merito a procedimenti esecutivi chiusi da più di 5 anni.

Per chiusura del procedimento s'intende, in particolare:

- a) il pagamento integrale del debito in seguito a realizzazione;
 - b) il pagamento integrale del debito, effettuato dal debitore presso l'ufficio o confermato dal creditore (senza dichiarazione di ritiro dell'esecuzione);
 - c) la scadenza dei termini di perenzione previsti agli art. 88 cpv. 2, 116 cpv. 1 e 154 LEF;
 - d) l'omologazione del concordato, per tutte le esecuzioni promosse prima della concessione della moratoria concordataria;
- 2.2.** Nell'ipotesi di cui alla lettera "c" che precede, quando è stata interposta opposizione, l'ufficio verifica il diritto all'informazione ai sensi dell'art. 8a cpv. 4 LEF solo su domanda dell'escusso. Qualora questi invochi la perenzione dei termini di cui agli art. 88 cpv. 2 o 154 LEF, dovrà produrre un'attestazione del giudice del suo domicilio che dimostri l'assenza di qualsiasi azione del creditore (in procedura sommaria o ordinaria) relativa al credito posto in esecuzione.

Nel caso di risposta positiva da parte del giudice, dovrà essere documentata anche l'eventuale durata della sospensione (o delle sospensioni) del termine di perenzione (ad esempio, data di deposito dell'istanza, data di notifica della sentenza, ecc.) ai sensi degli art. 88 cpv. 2 o 154 LEF.

Nel caso di risposta negativa del giudice, l'Ufficio interpellierà l'escutente, fissandogli un termine breve (ad esempio di 10 giorni) per comunicare se, in un altro foro, ha inoltrato azione (in procedura sommaria o ordinaria) relativa al credito posto in esecuzione e per produrre la relativa documentazione. Se egli non produce le prove richieste nel termine impartito¹, l'esecuzione sarà considerata estinta.

- 2.3** Dal profilo informatico, la chiusura del procedimento deve essere indicata con il codice:
- "003" ("precetto pagato") nelle ipotesi "a" e "b" menzionate sopra;
 - "004" ("estinzione per perenzione") nell'ipotesi "c";
 - "070" ("esecuzione annullata per omologazione concordato") nell'ipotesi "d".

¹ Formulazione precisata con decisione 3 dicembre 2012.

- 2.4** Per contro, alla condizione stabilita all'art. 8a cpv. 1 LEF, gli uffici devono dar notizia a terzi dei procedimenti esecutivi perenti ai sensi degli art. 88 cpv. 2, 116 cpv. 1, 133 e 154 LEF da meno di 5 anni, segnatamente le esecuzioni senza opposizione qualora il relativo precetto esecutivo sia stato notificato da meno di 6 anni.
- 2.5** Salvo pagamento all'Ufficio o autorizzazione di cancellazione da parte del creditore, gli uffici devono dar notizia a terzi anche degli attestati di carenza di beni che non risultino prescritti ai sensi dell'art. 149a cpv. 1 LEF, ossia rilasciati da meno di vent'anni. Con l'eccezione che la prescrizione degli attestati di carenza di beni rilasciati prima del 1° gennaio 1997 interverrà il 1° gennaio 2017.
- 2.6** I procedimenti esecutivi a cui si riferisce l'art. 8a cpv. 3 LEF, ossia
- a) quelli annullati da una decisione dell'autorità di vigilanza o da una decisione giudiziale che accerta, in procedura ordinaria o accelerata (art. 85a LEF), l'inesistenza del debito, che respinge l'azione di riconoscimento del debito (art. 79 LEF), oppure che accoglie l'azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) – ma non che respinge l'istanza di rigetto dell'opposizione (art. 80 ss. LEF);
 - b) quelli per i quali il debitore ha esercitato con successo l'azione di ripetizione dell'indebitto;
 - c) quelli oggetto di un'esplicita dichiarazione di ritiro dell'esecuzione da parte del creditore

non devono più essere comunicati ai terzi appena giunge all'Ufficio la comunicazione della relativa sentenza (con attestazione della crescita in giudicato) o la dichiarazione di ritiro dell'esecuzione.

Dal profilo informatico, la chiusura del procedimento deve essere indicata con il codice "002" ("Esecuzione annullata come da lettera del creditore"), ritenuto che il testo dell'evento va se del caso modificato qualora l'esecuzione sia stata annullata giudizialmente ("Esecuzione annullata come da sentenza del...").

- 2.7** Il responsabile utenti per il programma "OP" metterà in atto ogni provvedimento tecnico-informatico affinché le istruzioni che precedono possano essere messe in applicazione nel modo più semplice possibile. È confermata la bontà delle impostazioni già in atto, ossia:
- l'associazione degli eventi "004" e "070" con il programma (già ora associato all'evento "003") che permette l'esclusione dagli estratti delle esecuzioni chiuse da più di 5 anni;
 - l'assegnazione automatica, una volta al mese, del codice "004" alle esecuzioni rimaste senza opposizione quando il precetto esecutivo è stato notificato più di

anno e un mese prima del primo giorno del relativo mese di elaborazione dei dati, rispettivamente più di due anni e un mese prima di tale giorno per quanto concerne le esecuzioni in realizzazione di pegno immobiliare.

2.8 La presente circolare entrerà in vigore il 1° gennaio 2006.

- 3.** Intimazione a:
- UEF di Mendrisio, Mendrisio;
 - UE di Lugano, Lugano;
 - UEF di Bellinzona, Bellinzona;
 - UEF di Locarno, Locarno;
 - UEF di Vallemaggia, Cevio;
 - UEF della Riviera, Biasca;
 - UEF di Blenio, Acquarossa;
 - UEF di Leventina, Faido.

Comunicazione al Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della Giustizia, Bellinzona.

**Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità di vigilanza**

Il presidente

Il segretario